



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 20 del Consiglio Comunale

Oggetto: **ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MALE'.
APPROVAZIONE DI ATTI PROGRAMMATATORI PER IMPLEMENTARE IL SERVIZIO.**

L'anno **duemilaventuno** addì **cinque** mese di **agosto** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

CUNACCIA BARBARA	SINDACO	Presente
ANDREIS ALESSIO	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS VITTORIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
BASSO MARUSCA	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
DALLAVO MAURO	CONSIGLIERE	Presente
GREGORI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
SCHWARZ CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ZUECH NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ENDRIZZI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
PEDRAZZOLI PAOLA	CONSIGLIERE	Presente
PENASA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA SERGIO	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Giorgio Osele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Andreis Alessio e Penasa Alberto.

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MALE'.
APPROVAZIONE DI ATTI PROGRAMMATATORI PER IMPLEMENTARE IL SERVIZIO.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: il Comune di Malé non è ancora dotato del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale a favore dei cittadini e delle attività che insistono sul territorio comunale.

Ricordato come l'art. 14 del d.lgs. n. 164 del 2000 definisce l'attività di distribuzione di gas naturale come attività di servizio pubblico.

Dato atto come il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni e che gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo, predisposto da dell'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA) ed approvato dal Ministero competente.

Evidenziato come ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 del d.Lgs. n. 164/2000 e dell'art. 46-bis del D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 222/2007, le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale devono avvenire per ambiti territoriali minimi (A.TE.M.). Per implementare il predetto servizio, il Comune è chiamato a partecipare alle procedure per l'ambito territoriale. Sulla base delle competenze previste dallo Statuto speciale di Autonomia, la Provincia autonoma di Trento ha previsto con la L.P. 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) che il servizio pubblico di distribuzione di gas naturale sia svolto in un ambito unico a livello provinciale. Con deliberazione 27 gennaio 2012, n. 73, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ha di fatto riconosciuto l'aggregazione all'ambito unico anche del Comune di Bagolino (BS). E850/RFE850-12/07/2021-0009198/A - Allegato Utente 1 (A01)

Dato poi atto come la L.P. n. 20 del 2012, all'art. 34, attribuisce alla Provincia autonoma di Trento o alle sue agenzie la funzione di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al Comune capoluogo di Provincia. L'art. 36, comma 3 bis delle stessa legge stabilisce che per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale si fa rinvio, in sede di prima applicazione, alla disciplina statale relativamente ai criteri di gara e alla valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione di gas naturale.

A riguardo dei comuni privi del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, il Ministero per lo Sviluppo economico (MISE), con propria nota del 9 agosto 2016, aveva fornito alcuni orientamenti tecnici rispetto alla situazione di comuni non metanizzati sottolineando l'importanza delle prossime gare d'ambito come occasione per la metanizzazione di alcuni Comuni, attualmente non serviti, con la conseguenza che il progetto di metanizzazione di tali comuni dovrebbe essere incluso nel piano di sviluppo delle reti dell'ambito, ferma restando la necessaria verifica della copertura in tariffa di tali interventi di metanizzazione che potrebbero essere non

ritenuti congrui sotto la lente dell’analisi costi – benefici dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. (di seguito “Autorità”).

Ricordato come la Giunta provinciale, con deliberazione 11 giugno 2021, n. 952 assunta in base alla L.P. n. 20 del 2012 (Legge provinciale sull’energia), ha approvato il Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030. Nel Piano si sono definiti gli indirizzi per l’ampliamento della rete di distribuzione del metano attraverso la gara di ambito unico anche nei territori comunali attualmente non serviti tra cui il territorio della Val di Sole in cui rientra anche il Comune di Malé. Il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale è caratterizzato da una disciplina speciale particolarmente articolata e complessa, che riguarda sia le procedure di affidamento d’ambito del servizio sia le condizioni di erogazione, nonché la regolazione - svolta da parte di ARERA- delle tariffe e degli standard di qualità e sicurezza. Tutto l’iter di gara è disciplinato dal D.M. 12 novembre 2011, n. 226 che ha approvato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento per l’ambito del servizio di distribuzione e misura del gas naturale. Il termine ultimo per la pubblicazione del bando d’ambito è stato fissato al 31.12.2021. La programmazione dello sviluppo del servizio pubblico di distribuzione del gas nel territorio comunale compete al Comune, mentre all’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (di seguito “Agenzia”) della Provincia autonoma di Trento svolge il ruolo di stazione appaltante e di controparte contrattuale. L’Agenzia ha chiesto al Comune, congiuntamente a tutti gli altri comuni della Val di Sole, di manifestare l’intenzione di estendere il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale attraverso l’attività del nuovo gestore dell’ambito unico provinciale che risulterà vincitore della gara; ciò tenuto conto che le nuove reti da realizzare potrebbero formare oggetto del bando della gara d’ambito. Infatti, tra i documenti di gara, la stazione appaltante deve redigere il documento guida d’ambito, in base al quale i concorrenti potranno presentare – come elemento dell’offerta – i propri piani di estensioni delle reti del gas.

Dato atto come il Comune ha quindi studiato, assieme all’Agenzia, la possibilità di estendere il servizio nel territorio comunale nell’ambito di un progetto di metanizzazione dell’intera Val di Sole e di alcuni limitrofi comuni della Val di Non; in particolare, l’interesse al servizio è stato rivolto ai principali centri abitati che compongono il territorio comunale.

La programmazione delle estensioni oggetto del presente provvedimento è stata inserita nella proposta di DUP approvata con deliberazione giuntale n. 125 di data 27.07.2021.

Come si evince anche dal Piano energetico ambientale, l’Agenzia ha svolto verifiche di fattibilità tecnico-economica degli interventi proposti dai Comuni, adottando le seguenti assunzioni: - gli interventi di estensione sono stati strutturati nella logica stand-alone: per i Comuni delle vallate completamente sprovviste del servizio (metanizzazione di vallata), è stato sviluppato un sistema aggregato; - sono state sviluppate simulazioni di fattibilità considerando ipotesi di realizzazione delle reti di distribuzione che un possibile gestore del servizio industrialmente ben organizzato potrebbe attuare; ciò a prescindere dal concretizzarsi dello sviluppo nel territorio della Val di Sole della tubazione del trasporto regionale del gas, per la quale è ancora in corso, da parte degli organi statali competenti, l’attività istruttoria per la sua validazione in termini programmatici; - l’analisi costi benefici (ACB) è stata condotta analizzando la sostenibilità dei costi lato gestore, simulando un piano industriale contraddistinto da indici finanziari adeguati rispetto alla soglia di anomalia di cui al DM n. 226/2011 ed implementato in base ad un cronoprogramma di esecuzione degli interventi caratterizzato da un importante impegno organizzativo e costruttivo; - per valutare la sussistenza di ragionevoli condizioni minime di sviluppo supportate da adeguate analisi costi-benefici, anche per assecondare quanto previsto dalla deliberazione di ARERA 570/2019/R/GAS del 27 dicembre 2019, per il territorio comunale si è fatto riferimento alle condizioni previste al comma 4 bis dell’art. 23 del D.lgs. n. 164/2000. Tale articolo prevede che nei comuni classificati

come montani (legge 3 dicembre 1971, n. 1102) e posti in zona climatica tipo “F” ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, le estensioni di reti e i nuovi impianti di distribuzione del gas si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell’analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. La predetta disposizione prevede anche l’ammissibilità sul piano tariffario, regolato da ARERA, degli investimenti effettuati dal gestore. Le verifiche condotte hanno evidenziato che il rapporto tra i metri di rete gas di nuova realizzazione e la stima delle nuove potenziali utenze interessate che ad essa potrebbero allacciarsi (parametro di riferimento, calcolato in metri/punti di riconsegna) risulta superiore al valore soglia di 25 m/pdr. Questo significa che, in sede di gara d’ambito, ciascun concorrente avrà la facoltà (e non l’obbligo) di prendere in considerazione tali interventi per includerli nella propria proposta tecnica di Piano di sviluppo degli impianti che presenterà in gara. Dunque, solo all’esito della gara, sarà possibile definire l’effettiva estensione della rete gas nel senso richiesto dal Comune; Al fine di uniformare i documenti utili alla gara d’ambito, l’Agenzia, d’intesa con il Consorzio dei comuni, ha redatto un documento tecnico, denominato “documento guida comunale ai sensi del D.M. 12 novembre 2011, n. 226 per la programmazione del Servizio di distribuzione del gas naturale aggregato di vallata” (di seguito “documento guida”), strutturando una possibile estensione della rete di distribuzione del gas nei territori della Val di Sole e di alcuni comuni della Val di Non, interessando anche il territorio comunale; lo schema proposto per servire le utenze potenziali è sviluppato sulla base di quanto proposto dal Comune.

Tutto ciò premesso, subordinatamente all’esito delle procedure di gara dell’ambito unico provinciale che renderà possibile l’implementazione della metanizzazione nel territorio comunale, il Comune intende istituire il servizio di distribuzione del gas naturale nel proprio territorio.

Considerato che non è intenzione del Comune procedere autonomamente alla costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale in quanto è preferibile che tali interventi siano realizzati dal gestore del servizio impiegando proprie risorse.

Valutata la necessità di programmare il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale tramite la gara unica, si intende approvare, per la parte di competenza del Comune di Malé, il “documento guida” sopra richiamato; tale documento sarà utilizzato dalla stazione appaltante per la redazione dei documenti della gara per selezionare il gestore a cui affidare il servizio per l’intero ambito provinciale e, pertanto, con riguardo al territorio comunale.

Preso atto che, nella denegata ipotesi in cui l’offerta dichiarata vincitrice non consideri l’implementazione del servizio tramite la costruzione di apposita rete di distribuzione nel territorio comunale, può sussistere, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del D.M. n. 226/2011, obbligo per il gestore d’ambito a provvedere agli interventi di metanizzazione durante la concessione, qualora: - si rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale di almeno il 50% del valore complessivo dell’operazione; - gli interventi siano programmabili tre anni prima del termine di scadenza dell’affidamento; E’ ammessa anche la negoziazione tra le parti di condizioni diverse. In tal caso il Comune potrà valutare la miglior scelta per implementare il servizio una volta noto l’esito della gara.

Visti:

- il D.Lgs. n. 164/2000 e s.m. e i., in particolare gli artt. 14 e 15;
- il D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 222/2007, in particolare l’art. 46-bis;
- il D.M. 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.;
- la L.P. 4 ottobre 2012, n. 20 e s.m..

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di istituire, per quanto esposto in premessa, il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, subordinatamente all'esito della procedura di gara che renderà possibile l'effettiva esecuzione delle opere di metanizzazione;
2. Di dare atto che il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale sarà affidato all'operatore risultante dalle procedure di gara, indetta dalla Provincia autonoma di Trento quale stazione appaltante, per l'affidamento del servizio per l'intero ambito unico provinciale ai sensi dell'art. 34 del L.P. n. 20/2012;
3. Di prendere atto che la regolazione del servizio verrà attuata attraverso una specifica convenzione redatta in base al D.M. n. 226/2011, che sarà sottoscritta dalla Stazione appaltante in nome e per conto del Comune;

4. Di approvare, per la parte di competenza del Comune di Malé, il documento guida richiamato nelle premesse, allegato A al presente provvedimento, con cui si intende programmare il servizio di distribuzione nel territorio della Val di Sole e pertanto anche con riguardo al territorio comunale;
5. Di prendere atto che l'effettivo impegno del gestore ad implementare il servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale sarà efficace solo in esito alla gara d'ambito qualora il piano di sviluppo dell'offerta vincitrice includerà effettivamente la costruzione della rete gas e la sua successiva gestione per il periodo massimo di 12 anni;
6. Di dare atto che, in forza dell'art. 34 della L.P. n. 20/2012, la Provincia autonoma di Trento svolge le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito unico provinciale e di controparte del contratto di servizio e che, ai sensi del D.M. n. 226/2011, la medesima sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti di tutti i comuni concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri.
7. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MALE'.

APPROVAZIONE DI ATTI PROGRAMMATORI PER IMPLEMENTARE IL SERVIZIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data, 28/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Giorgio Osele -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 05/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giorgio Osele

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **09/08/2021** al giorno **19/08/2021**.

Il Segretario comunale
F.to dott. Giorgio Osele

Deliberazione divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 20/08/2021

Il Segretario comunale
F.to dott. Giorgio Osele

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malé, 28/09/2021

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele